

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA LR 11 MARZO 2005, n. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. DELIBERA CONSILIARE PROVINCIALE DI ADOZIONE n. 13 del 27/04/2021 "VARIANTE PER L'ADEGUAMENTO ALLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO AI SENSI DELLA LR 31/2014"

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI

Il presente documento concerne la verifica regionale sulla variante del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza rispetto alla conformità alle disposizioni contenute nella LR n. 12/05 "*Legge per il governo del territorio*" e a quelle della LR n. 31/14 "*Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*", con riferimento al rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, e alla compatibilità della stessa variante con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Per le attività di verifica, coordinate dalla DG Territorio e Protezione Civile, Unità Organizzativa Urbanistica e Assetto del territorio, è stato coinvolto il *Gruppo di Lavoro Interdirezionale*, di cui al DDG n. 9491 del 4/8/20, a seguito dei lavori del quale sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Ambiente e clima; Autonomia e Cultura; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Sviluppo Economico; Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione; dalle seguenti Unità Organizzative della stessa DG Territorio e Protezione Civile: Programmazione territoriale e paesistica; Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali (Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico; Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo).

In conformità con quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della LR n. 12/05, il *GdL Interdirezionale* nell'iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Monza e della Brianza: il 16/6/21 si è svolta una prima riunione plenaria, effettuata in videoconferenza (VDC), di presentazione dei contenuti della variante del PTCP, il 7/9/21 si è svolto sempre in VDC, l'incontro conclusivo di valutazione degli esiti della verifica regionale.

2. CONTENUTO DELLA VARIANTE

La Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente approvato con D.C.P. n.16 del 10/07/2013. Con D.C.P. n. 31 del 12/11/2018 è stata approvata la variante alle Norme del PTCP. I relativi atti adottati sono stati oggetto di verifica regionale ai sensi dell'art. 17, della LR n. 12/05 rispettivamente, con D.g.r. n. 3398 del 9/05/2012 e con D.g.r. n. 7148 del 2/10/2017.

Premesso che:

con D.c.r. n. 411 del 19/12/18 è stata approvata l'Integrazione del Piano territoriale regionale (PTR) prevista dalla LR n. 31 del 28/11/14¹;

¹ Il PTR è stato approvato con D.c.r. n. 951 del 19/01/10 e integrato ai sensi della l.r. n. 31 del 28/11/14 con D.c.r. n. 411 del 19/12/18 che ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 11 Serie Avvisi e concorsi del 13/3/19. L'ultimo aggiornamento annuale del PTR è stato approvato con D.c.r. n. 1443 del 24/11/20, pubblicata sul BURL SO n. 50 del 7/12/20. L'Adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12/05, è stato approvato con D.g.r. n. 1882 del 9/7/19, pubblicata sul BURL, SO n. 29 del 15/7/19

ai sensi dell'art. 5, comma 2, della suddetta LR n. 31/14, *“Le province e la Città metropolitana di Milano adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee tecniche di cui all'articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell'articolo 19 della LR 12/2005 entro ventiquattro mesi dall'adeguamento del PTR di cui al comma 1”*;

la presente variante concerne quindi l'adeguamento del PTCP ai contenuti del PTR integrato ai sensi della LR n. 31 del 28/11/14.

L'*Allegato 7* al documento *“Proposta tecnica. Relazione”*, evidenzia modifiche e integrazioni apportate agli elaborati del PTCP vigente in relazione al suddetto adeguamento, e che riguardano:

- il *“Documento degli obiettivi”* (modifiche/integrazioni dell'obiettivo generale 3.1 *“Contenimento del consumo di suolo”*; nuovo obiettivo generale 5.6 *“Valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli”*);
- le *“Norme del Piano”* (puntuali aggiornamenti; modifica all'art. 46, correlato all'obiettivo 3.1. e nuovo art. 48, correlato all'obiettivo 5.6);
- l'*“Allegato A”* (eliminazione del cap. 4 - Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale);
- il nuovo *“Allegato B”* (parte integrante dell'art. 46 delle *Norme del Piano*) che costituisce, insieme all'apparato normativo, l'adeguamento del PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR n. 31/14.

La variante del PTCP adottata con D.C.P. n. 13 del 27/4/21, è costituita dalla seguente documentazione:

- *Documento degli obiettivi*
- *Norme del Piano*
- *Allegato A*
- *Allegato B. Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo*
- *VAS - Rapporto ambientale*
- *VAS - Sintesi non tecnica*
- *VAS - Dichiarazione di sintesi*
- *Proposta tecnica. Relazione (e relativi n. 7 allegati)*

3. ELEMENTI DI VERIFICA REGIONALE: CONFORMITÀ ALLA LR 12/05, RISPETTO DELLA SOGLIA REGIONALE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO, COMPATIBILITÀ CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE

Come disciplinato dall'art. 17, comma 7 della LR 12/05, la verifica sugli atti di pianificazione di livello provinciale riguarda: la *conformità alla stessa LR 12/05*, il *rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo* e la *compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale*.

Considerato che il contenuto della variante si configura come integrazione al PTCP vigente in adeguamento al PTR integrato ai sensi della LR 31/14, si specifica che la verifica regionale soprarichiamata si riferisce esclusivamente ai contenuti della variante così come evidenziati nel documento *“Proposta tecnica. Relazione - Allegato 7. Modifiche e integrazioni apportate agli elaborati di piano vigenti”*.

Si consideri tuttavia che dalla lettura della documentazione della variante, e in particolare dalla lettura delle *Norme del Piano* (adottate integralmente), nonché del PTCP vigente in relazione ad

alcune tematiche, sono emersi alcuni aspetti, non sempre strettamente attinenti all'oggetto della variante, che nel presente documento si è ritenuto opportuno evidenziare per fornire nel merito, a titolo collaborativo, indicazioni nonché suggerire linee di possibile integrazione e miglioramento del PTCP, anche in occasione di una sua prossima variante.

3.1 CONFORMITÀ ALLA LR 12/05

Per quanto di competenza della UO Urbanistica e Assetto del territorio

Considerato che la verifica di conformità sul PTCP rispetto alla LR n. 12/05 riguarda anche le più recenti modifiche introdotte nella stessa LR n. 12/05 dalla LR n. 18 del 26/11/19 in tema di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio², si rileva nel merito che le *Norme del Piano* provinciale sono state modificate con riferimento all'art. 17, comma 11, della LR n. 12/05.

In particolare il PTCP:

all'art. 3 - Varianti e modifiche, comma 3bis, nuova lett. e, recepisce le disposizioni dell'art. 17, comma 11, LR n. 12/05, ossia recepisce la norma regionale che consente la modifica, con modalità semplificata del PTCP in luogo della variante ordinaria, per l'attuazione di interventi di rigenerazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente, localizzati all'interno del tessuto urbano consolidato o anche all'interno degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione di cui all'art. 8, comma 2, lett. e quinquies, della stessa LR n. 12/05. In relazione a tali interventi la norma del PTCP specifica: *“purché non comportino un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito dal vigente PTCP, garantendo bilancio positivo delle superfici incluse negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art. 6) e/o nella rete verde di ricomposizione paesaggistica (artt. 31 e 32), e non interessino ambiti vallivi dei corsi d'acqua (art. 11)”*.

In relazione ad altre disposizioni della LR n.12/05 (così come modificate dalla LR n. 18/19) e che interessano il livello della pianificazione provinciale:

- si prende atto che la normativa del PTCP non contempla specifico riferimento al caso previsto **all'art. 11, comma 4**, ossia la possibilità della Provincia di istituire il rispettivo registro delle cessioni dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali definendo altresì criteri omogenei per l'aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali;
- non sembra di aver colto nelle norme del PTCP particolari disposizioni ostative agli interventi di rigenerazione/recupero del patrimonio edilizio nei termini previsti dalla LR n. 18/19, di cui agli articoli della LR n. 12/05 di seguito elencati, tali da comportare un sistematico ricorso da parte della Provincia sia dell'assunzione di delibere derogatorie che di modifiche al PTCP in modalità semplificata (queste ultime in riferimento all'art. 17, comma 11, LR 12/05 già richiamato):
art. 11, commi 5, 5 ter, 5 sexies e 5 septies: per la risoluzione di eventuali contrasti con disposizioni limitative presenti nei piani territoriali sovraordinati che impediscono di usufruire del diritto edificatorio aggiuntivo attribuito ai sensi dei commi 5, 5 ter e 5 sexies, il comma 5 septies prevede la possibilità della assunzione di una deliberazione derogatoria da parte dell'ente competente alla approvazione del piano sovraordinato, sulla base di una istanza comunale;

² Legge regionale 26 novembre 2019 - n. 18 *“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”*

art. 40 ter, volto a disciplinare il recupero degli edifici rurali esistenti che versano in stato di dismissione o abbandono dall'uso agricolo, prevede al comma 4. *“Nel caso in cui l'intervento di recupero edilizio sia assoggettato anche a previsioni impeditive dello stesso, contenute in piani territoriali di enti sovracomunali, l'efficacia della deliberazione comunale di cui al comma 3 è subordinata all'assunzione di una deliberazione derogatoria del piano territoriale da parte dell'organo dell'ente sovracomunale competente alla sua approvazione”*;

art. 40bis - art. 51bis, volti, rispettivamente, a disciplinare il recupero degli immobili dismessi ad elevata criticità e a favorire gli usi temporanei nell'ambito del recupero e valorizzazione di edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati.

Riguardo ai temi di rigenerazione e recupero del patrimonio edilizio, come introdotte nella normativa regionale dalla LR n. 18/19, considerato che le disposizioni della LR n. 12/05 soprarichiamate sono intervenute successivamente all'approvazione della variante del Piano provinciale del 2018³, si considera che la presente variante di adeguamento al PTR integrato dalla LR n. 31/14 poteva costituire l'occasione anche per aggiornare/rivedere la normativa del PTCP riferita al tema del recupero e alla riqualificazione almeno delle *“aree dismesse o sottoutilizzate”* (a titolo di esempio si riporta l'art. 47, comma 5, che recita *“Le aree produttive dismesse o sottoutilizzate inserite in contesti produttivi attivi e rispondenti ai requisiti di cui all'art. 43 sono di norma confermate nella loro destinazione originaria. In tal caso, e al fine di agevolare il recupero e la riqualificazione delle aree con destinazione produttiva, il PGT potrà attribuire una quota di edificabilità con destinazione terziaria o residenziale da trasferire in altre aree aventi tali destinazioni, aggiuntiva rispetto all'edificabilità delle stesse”*).

Con riferimento alla conformità della *Normativa del PTCP* con la LR n.12/05, si segnala invece quanto segue:

- art. 47 (*Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate*): la formulazione del comma 3 non rappresenta compiutamente e correttamente quanto disposto dalla LR n. 12/05 che, in riferimento all'art. 1, comma 3bis citato in tale norma del PTCP, non contempla l'individuazione nel PGT delle *“aree degradate o dismesse”*. Nel merito dell'individuazione di dette aree si richiama l'art. 10, comma 1 e-bis, LR n. 12/05 (così come anche evidenziato più avanti nell'ambito della verifica riferita all'adeguamento del PTCP alla LR n. 31/14). Mentre, rispetto all'art. 8 bis della medesima legge 12/05 citato, risulta più appropriato specificare *“anche qualora individuati ai sensi dell'art. 8 bis della LR n. 12/05”* anziché *“anche in applicazione dell'art. 8bis della LR 12/2005”*.

Si invita pertanto l'Amministrazione provinciale a rivedere la formulazione di tale art. 47 in base alle considerazioni espresse.

- riguardo all'art. 5, comma 3, che disciplina l'attività di valutazione di compatibilità provinciale rispetto ai PGT [*“Contestualmente alla valutazione di compatibilità dei PGT al PTCP, è valutata la coerenza degli strumenti comunali nei casi delegati da Regione Lombardia: consumo di suolo, gestione e manutenzione della RER (Rete ecologica regionale), Piani territoriali regionali d'area, previsioni infrastrutturali costituenti obiettivi del PTR (Piano territoriale regionale)”*], pur non rilevando incoerenze rispetto alla LR n. 12/05, si suggerisce, per una maggiore contestualizzazione, di integrare il comma 3 con i riferimenti alla specifica normativa che attribuisce tali competenze alla Provincia.

³ rif. Variante PTCP approvata con DPC n. 31 del 12/11/2018

In ultimo, si prende atto che nella *Normativa del PTCP* i due seguenti articoli riportano le medesime condizioni, non modificate, oggetto di osservazioni espresse nella precedente verifica regionale ai sensi dell'art. 17, della LR n. 12/05 (D.g.r. n. 7148 del 2/10/17). A riguardo:

- art. 3 (*Varianti e modifiche*), l'osservazione (riportata tra parentesi) evidenziava la necessità di ricondurre ai disposti dell'art.17, comma 11 della LR n. 12/05 le modifiche al PTCP che possono essere sottoposte a procedura di approvazione semplificata (*"Ricordando che l'art. 17, comma 11 della l.r. 12/05 circoscrive l'approvazione di modifiche al PTCP con modalità semplificate a "correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico", nonché allo "sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti" e agli "aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano", si ritiene che i contenuti delle fattispecie di "modifiche" al PTCP soggette a procedura semplificata e in particolare i contenuti di pianificazione delle intese Provincia-Comuni non possano essere considerati, a priori, quali "aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano". A supporto di questa interpretazione, si evidenzia come lo stesso PTCP attribuisca esplicitamente rilevanza sovralocale sia agli ambiti di interesse provinciale (art. 34, c.1) che al corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 32, c.1) e ai programmi di azione paesaggistica (art. 37, c.2)."*).
- art. 36 (*Parchi locali di interesse sovracomunale -PLIS*), l'osservazione espressa nel merito del carattere prescrittivo e prevalente di alcuni interventi richiamati in detto articolo, ricordava *"che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT solo le previsioni di cui al comma 2 dell'art.18 della l.r. 12/05"*.

In relazione agli aspetti relativi alla disciplina geologica e di difesa del suolo, la **Struttura Assetto Idrogeologico, Reticoli e Demanio Idrico, UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali**, ha espresso quanto di seguito riportato (*mail del 7/9/21*).

La presente variante al PTCP di Monza è mirata all'adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui alla l.r. 31/2014 sul consumo di suolo. Non si hanno pertanto rilievi, per quanto di competenza, su quanto contenuto nella presente variante.

Dall'esame generale del P.T.C.P vigente (approvato nel 2013), a titolo collaborativo, si evidenzia che il quadro conoscitivo e normativo in materia di prevenzione del rischio geologico e idrogeologico nella pianificazione territoriale e di difesa del suolo, già rappresentato dal P.A.I., negli ultimi anni è stato implementato con:

- il Piano di Gestione del Rischio delle Alluvioni (PGRA) approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6/2/2017), che individua aree potenzialmente interessate da allagamenti e ne classifica la pericolosità e il rischio; tali aree integrano e talvolta ampliano le previgenti fasce del P.A.I. Il PGRA inoltre individua APSFR (Aree a Potenziale Rischio Significativo), oggetto di misure specifiche per la riduzione e gestione del rischio, alcune delle quali interessano il territorio provinciale;
- i primi aggiornamenti delle mappe di pericolosità e rischio che sono stati resi disponibili nel 2019 e nel 2020, ai quali ne seguiranno altri a cadenza presumibilmente annuale. Il processo di aggiornamento del P.G.R.A., consistente nell'aggiornamento delle misure si concluderà nel 2021 con l'approvazione della revisione del Piano stesso;
- la variante normativa al P.A.I che ha introdotto il nuovo Titolo V "Norme di coordinamento tra il PAI e il PGRA" e le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA nei settori urbanistico e di pianificazione dell'emergenza (d.g.r. 19/06/2017 n. X/6738, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 del 21/06/2017); quest'ultima d.g.r. integra anche i criteri di redazione della componente geologica dei P.G.T comunali, definiti dalla d.g.r. IX/2616/2011;

- l'aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (d.g.r. 11/07/2014 n. X/2129),
- le risultanze dello studio di approfondimento sul fenomeno geologico degli "occhi pollini", elaborato nell'ambito di un accordo di collaborazione tra la stessa Provincia di Monza e della Brianza, con Regione Lombardia, Brianza Acque e ATO, e già inserito nell'aggiornamento dell'allegato 1 alla d.g.r. 2616/2011, approvato con d.g.r. 10 maggio 2021, n. XI/4685, contenente una serie di studi di approfondimento idraulico e idrogeologico da considerare obbligatoriamente nella redazione e aggiornamento della componente geologica degli Strumenti di Pianificazione Urbanistica.

Considerato, inoltre, che per le mappe del PGRA vengono previsti dalla direttiva 2007/60CE e dalle norme del PAI frequenti aggiornamenti, per quanto riguarda la rappresentazione del quadro conoscitivo del P.T.C.P., indipendentemente dall'adeguamento cartografico che verrà previsto, si ritiene opportuno anche individuare un meccanismo che garantisca la possibilità del suo aggiornamento periodico, oppure una norma specifica che rinvii alla versione aggiornata così come pubblicata sul Geoportale della Lombardia.

3.2 VALUTAZIONE PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO E PER LA RIGENERAZIONE

UO Programmazione territoriale e Paesistica (mail del 8/9/21)

Premessa

La presente valutazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale viene formulata con riferimento ai disposti della l.r. 31/2014 (e s.m.i.), ai relativi provvedimenti attuativi approvati dalla giunta regionale (dd.gg.rr. n. X/5832 del 18/11/2016, n. XI/207 del 11/06/2018, n. XI/1141 del 14/01/2019, n. X/1372 del 11/03/2019)⁴, ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (approvata con d.c.r. n. 411 del 19/12/2018, efficace dal 13/03/2019 a seguito della pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Burl n. 11), nonché ai documenti e progetti condivisi nell'ambito del Gruppo di lavoro Province - Città metropolitana - Anci attivato nel 2015 da Regione Lombardia per l'attuazione della l.r. 31/2014.

In particolare, con riferimento ai disposti normativi, la verifica riguarda il rispetto della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo (art. 17 comma 7 della l.r. 12/2005, come integrato dalla l.r. 31/2014) e dei seguenti contenuti previsti per il PTCP all'art. 15 della l.r. 12/2005 (come integrato dalla l.r. 31/2014):

- h bis) recepisce, in dipendenza dell'ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR per contenere il consumo di suolo;
- h ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da assumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR;
- h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR.

Inoltre, con riferimento ai contenuti dell'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 (da qui in poi Integrazione PTR), la verifica riguarda in particolare la coerenza con i "Criteri per l'attuazione

⁴ Provvedimenti attuativi della l.r. 31/2014 approvati dalla giunta regionale:

- "Criteri per l'identificazione nei piani di governo del territorio delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (art. 4, comma 9, l.r. 31/2014)", approvati con DGR n. X/5832 del 18/11/2016.
- "Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio (art. 4, comma 2, l.r. 31/2014)", approvate con DGR n. XI/207 del 11/06/2018.
- "Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, l.r. 31/2014)", approvati con DGR n. XI/1141 del 14/01/2019.
- "Contenuti e modalità di restituzione delle informazioni relative al consumo di suolo nei piani di governo del territorio" (art. 5, comma 4, l.r. 31/2014, come modificato dalla l.r. 16/2017), approvati con DGR n. X/1372 del 11/03/2019.

della politica di riduzione del consumo di suolo”, che indicano per le Province le seguenti principali attività da sviluppare nell’adeguamento dei PTCP:

- recepiscono, ed eventualmente propongono di rettificare con adeguata motivazione, gli Ato - Ambiti territoriali omogenei, come riferimenti territoriali per le politiche di riduzione del consumo di suolo (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.1 punto 14);
- articolano la soglia provinciale per Ato, singolo Comune o insiemi di Comuni (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 2.2.2 - Articolazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello provinciale);
- definiscono obiettivi, strategie e politiche di rigenerazione territoriale dei PTCP (si richiama in particolare quanto riportato nei Criteri al capitolo 5 - Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana).

Contenuti della verifica

Come evidenziato negli atti della Provincia di Monza e della Brianza, la variante del PTCP oggetto della presente valutazione è finalizzata esclusivamente all’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014.

In particolare, i contenuti della variante, descritti nella Proposta tecnica (Relazione e relativi Allegati di analisi), vengono sviluppati tramite le seguenti modifiche e integrazioni degli elaborati del PTCP vigente:

Documento degli obiettivi

- modifiche e integrazioni dell’obiettivo “3.1 contenimento del consumo di suolo” inerente l’uso del suolo e il sistema insediativo;
- aggiunta del nuovo obiettivo “5.6 valorizzazione dei servizi ecosistemici e sostegno alla rigenerazione territoriale e alla riqualificazione dei suoli” inerente il Sistema paesaggistico ambientale;

Norme del piano

- **riscrittura dell’art. 46** (Modalità di governo del consumo di suolo);
- aggiunta del nuovo art. 48 (Azioni positive a favore dei servizi ecosistemici, della rigenerazione territoriale e della riqualificazione dei suoli);
- ulteriori modifiche per messa in coerenza degli articoli 2, 5, 5bis, 10, 32, 34, 42, 43, 45 con i nuovi contenuti dell’art. 46, con particolare riferimento agli aspetti terminologici;
- aggiornamenti all’art. 3 (Varianti e modifiche) e all’art. 47 (Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate), in relazione alle modifiche apportate alla LR 12/2005 dalla LR 18/2019;

Allegati all’art. 46 delle Norme del piano

- aggiunta del **nuovo Allegato B “adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo”** ed eliminazione dell’Allegato A “Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale”.

Ai fini della presente valutazione, dai suddetti elaborati si rileva in particolare che con la variante di adeguamento del PTCP alla LR 31/2014, la Provincia di Monza e della Brianza:

- **ripartisce il territorio provinciale in n. 10 unità territoriali denominate QAP** (quadri ambientali provinciali), rispetto alle quali declinare gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo (rif. Allegato B parte seconda);
- **sviluppa alla scala provinciale e di QAP le analisi quantitative/qualitative e le stime** dei principali parametri riferiti al consumo di suolo per la determinazione e applicazione delle soglie di riduzione (rif. Allegato B parte seconda);

- **sviluppa la stima del fabbisogno insediativo alla scala provinciale e la stima delle previsioni insediative comunali** (rif. Allegato B parte seconda);
- **fissa gli obiettivi provinciali di riduzione del consumo di suolo con riferimento all'anno 2025**, esprimendoli in termini di soglie% di riduzione del consumo di suolo (**45% per la destinazione residenziale; 40% per altre funzioni urbane**) e riconducendoli a un valore assoluto di superficie (4.150.000 mq) ricavato dalle stime a scala provinciale degli ambiti di trasformazione (AT) su suolo libero vigenti al 2 dicembre 2014 (rif. Allegato B parte prima);
- **articola le soglie di riduzione tra i Comuni della Provincia**, sulla base della partizione del territorio nei n. 10 QAP e di n. 4 livelli di criticità dell'indice di urbanizzazione territoriale del QAP (rif. Allegato B parte prima);
- **stabilisce i criteri per la determinazione e il recepimento delle soglie comunali** di riduzione nei PGT, introducendo alcune variabili di adattamento delle soglie alle specificità dei singoli Comuni (indici maggiorativi o diminutivi della soglia di riduzione), alcune particolari opzioni di scelta ai fini dell'applicazione delle soglie (margini di perequabilità e premialità), nonché altre indicazioni qualitative a supporto delle scelte comunali in fase di recepimento delle soglie (in particolare la lettura del valore paesaggistico-ambientale e del valore agricolo del suolo utile netto) (rif. Allegato B parte prima);
- **assume le definizioni dei Criteri dell'Integrazione PTR, introducendo una eccezione**, rispetto alla definizione di "superficie urbanizzabile", ai fini delle azioni di coordinamento sugli ambiti di interesse provinciale (rif. Norme art. 46 e art. 34);
- **promuove azioni positive per interventi di valorizzazione dei servizi ecosistemici, della rigenerazione territoriale e della riqualificazione dei suoli**, in particolare prevedendo l'istituzione di un fondo provinciale (rif. Norme art. 48);
- **richiama la necessità per i Comuni di individuare le aree degradate o dismesse e gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione** (rif. Norme art. 47);

PARERE IN MERITO A CONSUMO DI SUOLO RIGENERAZIONE

Con riferimento ai contenuti della variante del PTCP sopra evidenziati, di seguito si propongono le considerazioni e indicazioni valutative, articolate rispetto alle tre principali tematiche oggetto di verifica ai sensi della LR 31/2014 e dell'Integrazione PTR: ambiti territoriali omogenei, consumo di suolo, rigenerazione.

AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI

Rispetto all'individuazione di ambiti territoriali omogenei di riferimento per la declinazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo, si rileva che nella variante del PTCP viene opportunamente proposta una ripartizione in unità sovracomunali del territorio provinciale, che è interamente ricompreso nell'Ato "Brianza e Brianza Orientale" dell'Integrazione PTR (Ato interprovinciale, che ricomprende l'intero territorio della Provincia di Monza e della Brianza e una porzione del territorio della Provincia di Lecco).

Si apprezza in particolare che le suddette unità sovracomunali (n. 10 unità territoriali denominate QAP -quadri ambientali provinciali), vengono individuate in riferimento ai QAR - quadri ambientali di riferimento della VAS dell'Integrazione PTR (in particolare i QAP vengono individuati a partire dai QAR e operando minime modifiche funzionali a ricondurre tali unità al solo territorio provinciale, nel caso di QAR interprovinciali) e vengono caratterizzate sulla base di approfonditi elementi di analisi e indicatori anche al fine di articolare le soglie di riduzione del consumo di suolo, in coerenza con quanto indicato nell'Integrazione PTR per la declinazione delle politiche della l.r. 31/2014 alla scala provinciale e sub-provinciale.

Al fine di garantire coerenza e riconoscibilità anche rispetto ai riferimenti di scala sovra-provinciale introdotti dall'Integrazione PTR, si propone altresì di inserire nella variante al PTCP alcuni richiami e considerazioni riferite all'appartenenza dell'intero territorio provinciale all'Ato "Brianza e Brianza Orientale" dell'Integrazione PTR e alla specificità del carattere interprovinciale dello stesso Ato, come evidenziato nei criteri regionali d'Ato ("Criteri per orientare la riduzione del consumo di suolo per Ato" dell'Integrazione PTR).

CONSUMO DI SUOLO

Rispetto alle **modalità di determinazione e applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo** (rif. Allegato B), si evidenzia e si apprezza in particolare il metodo sviluppato dalla Provincia ai fini dell'**applicazione delle soglie al livello comunale** che, in coerenza con quanto indicato nell'Integrazione PTR, propone sia l'articolazione delle soglie provinciali rispetto ad ambiti sovracomunali omogenei (i QAP - quadri ambientali provinciali), sia criteri di flessibilità per i Comuni (variabili di adattamento alle specificità locali), margini di perequabilità, premialità, nonché criteri di qualità.

In riferimento ai margini di perequabilità proposti nella variante del PTCP, si segnala tuttavia la necessità di porre particolare attenzione nell'applicazione della forma di perequazione laddove la stessa consente ai Comuni di computare anche le riduzioni di previsioni su suolo libero interne al Tessuto Urbano Consolidato, tenuto conto che tale forma perequativa non è prevista nella l.r. 31/2014 e nemmeno nell'Integrazione PTR, che invece dispone la riduzione dei soli ambiti di trasformazione del Documento di Piano. Tale forma di perequazione potrà essere applicata solo se condivisa dai Comuni.

In relazione alle **modalità di determinazione delle soglie provinciali**, si evidenzia in particolare che la metodologia adottata dalla Provincia per la determinazione della soglia di riduzione per la **funzione residenziale** risulta essere solo in parte in assonanza con il metodo di confronto domanda/offerta proposto nell'Integrazione PTR, in quanto, ai fini dell'offerta, la variante del PTCP considera principalmente i dati del potenziale di abitazioni esistenti/realizzate (desunte da Ag. Entrate e altre fonti) piuttosto che i dati delle previsioni insediative dei piani comunali (offerta dei PGT).

Inoltre, rispetto ad entrambe le metodologie di stima dei fabbisogni (per la funzione residenziale e per le altre funzioni urbane), pur considerando le valutazioni e le considerazioni espresse dalla Provincia sulla carenza di dati, si segnala che:

- per quanto riguarda la stima del fabbisogno residenziale, la variante del PTCP non tiene in considerazione temi come quelli dell'adeguatezza del patrimonio immobiliare, delle quote di invenduto fisiologico del mercato, dei city user, delle rigidità di attuazione delle previsioni, degli usi multifunzionali che interessano il patrimonio edilizio, e in particolare, non sembra essere restituito alcun approfondimento sull'invenduto;
- per quanto riguarda le altre funzioni, l'analisi proposta nella variante del PTCP considera solo alcuni andamenti macroeconomici che, inevitabilmente, registrano la contrazione del settore economico in genere. Ad esse sono associate poi alcune analisi di riepilogo sulla dotazione di alcuni servizi, senza che però possa riscontrarsi un processo di stima sull'effettiva domanda di popolazione e attività economiche.

Pertanto, per quanto sopra evidenziato relativamente all'individuazione della soglia **residenziale**, è necessario chiarire nella variante del PTCP gli elementi della verifica di coerenza tra soglia di riduzione e stima del fabbisogno, argomentando in maniera più approfondita la scelta del metodo e della soglia assunti dalla Provincia sulla base delle considerazioni sopra espresse. In alternativa è possibile confermare le analisi proposte nell'Integrazione PTR al 2025 e conseguentemente il

valore soglia che risulta essere pari al 45% ed adeguare tale dato ad eventuali nuove indicazioni del PTR a seguito degli esiti del monitoraggio regionale.

Relativamente all'individuazione della soglia per le **altre funzioni** urbane, si prende altresì atto della scelta operata dalla Provincia che, in assenza di un metodo proposto a livello regionale e di una soglia regionale al 2025, fissa un valore soglia al 2025 pari al 40% (corrispondente al doppio del valore proposto al 2020 nell'Integrazione PTR).

Si segnala infine che, in assenza dei suddetti approfondimenti in grado di motivare adeguatamente i valori soglia individuati dalla Provincia, sarà necessario introdurre un disposto normativo finalizzato a precisare che il PTCP recepirà eventuali nuove indicazioni del PTR sugli obiettivi di riduzione a seguito dell'esito del primo monitoraggio regionale.

Relativamente alle soglie di riduzione, si evidenzia inoltre che, nella variante del PTCP, l'obiettivo provinciale di riduzione, applicando le soglie fissate dalla Provincia, viene ricondotto anche ad un valore assoluto di superficie (4.150.000 mq) ricavato dalle stime a scala provinciale degli ambiti di trasformazione (AT) su suolo libero vigenti al 2/12/2014, desunte dalle banche dati regionali (in particolare dai dati del PGT web al 3/6/2019 e dai dati provvisori dell'indagine offerta PGT al 5/2/2020).

Rispetto alle **modalità di determinazione della suddetta offerta in termini di previsione dei PGT** da cui dedurre la quota di riduzione, si rileva che la variante del PTCP, in coerenza con quanto indicato nell'Integrazione PTR, considera i dati riferiti agli AT su suolo libero, tuttavia nella quantificazione delle superfici urbanizzabili su suolo libero, di fatto produce una stima sovradimensionata di offerta su suolo libero, in quanto classifica come "AT su suolo libero" gli ambiti ricadenti per più del 50% su superficie non urbanizzata, riproponendo il metodo a suo tempo definito nel PTR⁵ senza attualizzarlo sulla base dei dati resi disponibili tramite l'indagine Offerta PGT (dati che contengono informazioni sull'effettiva % di suolo libero di ogni AT). Pertanto, si chiede di precisare, nelle tabelle, mappe, testi dell'Allegato B, ogni qualvolta ci si riferisce alle stime delle previsioni dei PGT o agli AT "su superficie non urbanizzata" o "su suolo libero", che il dato è riferito alla "superficie prevalentemente non urbanizzata" o "prevalentemente su suolo libero"; si chiede inoltre di evidenziare che le stime provinciali sono indicative e che i dati effettivi riferiti alle previsioni dei PGT saranno indicati dai Comuni nella carta del consumo di suolo, come previsto nell'Integrazione PTR.

Relativamente alle **modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo da assumersi in seno ai PGT**, si chiede di esplicitare, nell'Allegato B, che il PTCP assume, senza introdurre ulteriori specificazioni, le modalità di stima dei fabbisogni proposte nei Criteri dell'Integrazione PTR (rif. capitolo 2.3 "Stima dei fabbisogni").

In riferimento al recepimento nel PTCP delle **definizioni** introdotte nei Criteri dell'Integrazione PTR (rif. capitolo 2.1 "Glossario"), non risulta condivisibile l'eccezione alla definizione di "superficie urbanizzabile" proposta nelle Norme della variante del PTCP al comma 5 dell'art. 46, ancorché ai soli fini delle azioni di coordinamento dell'art. 34 e di quanto previsto al comma 6 dell'art. 5bis, in quanto l'eccezione proposta incide sulle modalità di computo delle superfici dei "lotti liberi interclusi" che, come indicato nell'Integrazione PTR, possono essere eventualmente ridefinite esclusivamente dai Comuni. È pertanto necessario rimuovere dalle Norme la suddetta eccezione, in particolare eliminando il comma 5 dell'art. 46.

⁵ Si ricorda che il PTR nel 2016, non disponendo di informazioni di dettaglio sullo stato di fatto dei suoli - liberi o già urbanizzati - interessati dalle previsioni di AT, aveva classificato come AT su suolo libero gli ambiti ricadenti per più del 50% su superficie non urbanizzata.

Per garantire al contempo la massima tutela dei suoli liberi negli “ambiti di interesse provinciale” disciplinati all’art. 34 delle Norme della variante del PTCP, è opportuno modificare l’art.34 - al comma 3 lettere a., c., c.bis - sostituendo alle parole “*superficie urbanizzabile*” le parole “*interventi di trasformazione a fini edificatori di suolo libero*”.

Ai fini della coerenza normativa rispetto alle suddette modifiche proposte agli articoli 46 e 34, è necessario modificare opportunamente anche quanto previsto al comma 6 dell’art. 5bis, nonché all’art. 10 comma 5 lettera d.

Relativamente al **recepimento nel PTCP dei Criteri dell’Integrazione PTR**, si rileva che **nelle Norme vengono opportunamente richiamati** (rif. art. 46 e Allegato B delle Norme), i principali contenuti dei “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” dell’Integrazione PTR. È altresì necessario richiamare esplicitamente nel PTCP anche quanto disposto nei criteri regionali in merito alle varianti di cui all’art. 97 della l.r. 12/2005 (SUAP) per insediamenti di logistica (rif. capitolo 2.2.3 “Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale” dei Criteri dell’Integrazione PTR):

- *“Le varianti di cui all’art. 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.”.* A fronte di tale specificazione, è altresì opportuno richiamare i disposti dell’art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014 per i quali “fino all’adeguamento di cui al comma 3 e, comunque fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo [...] i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge oppure del primo PGT se entrato in vigore successivamente a tale data”.

Inoltre, considerato che è previsto che i contenuti degli elaborati dell’Integrazione PTR vengano integrati negli elaborati della Revisione del PTR attualmente in itinere, si suggerisce di modificare i richiami all’Integrazione PTR inseriti negli elaborati della variante del PTCP, eliminando i riferimenti agli specifici capitoli/paragrafi degli elaborati regionali e sostituendoli con i riferimenti alla titolazione degli stessi, ovvero alle specifiche tematiche sviluppate nei Criteri del PTR per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo: definizioni; criteri per il recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale; criteri per la stima dei fabbisogni; criteri di qualità per l’applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo; criteri per la redazione della carta del consumo di suolo del PGT; criteri per la rigenerazione territoriale e urbana; criteri per il monitoraggio del consumo di suolo.

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Rispetto al tema della rigenerazione urbana e territoriale, si rileva che nella variante del PTCP viene prevista l’istituzione di un fondo provinciale per promuovere interventi di rigenerazione (rif. Norme art. 48) e viene opportunamente richiamata la necessità per i Comuni di individuare le aree degradate o dismesse e gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione (rif. Norme art. 47); non si rileva tuttavia alcun richiamo ai contenuti progettuali dell’Integrazione PTR, proposti in particolare nell’ambito dei “Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana”.

Pertanto, anche al fine di garantire sinergia nelle azioni promosse per la rigenerazione urbana e territoriale alle diverse scale territoriali, è opportuno integrare i contenuti della variante del PTCP inserendo specifici richiami ai contenuti proposti nell’Integrazione PTR, riferiti in particolare:

- agli “Areali di programmazione della rigenerazione territoriale” individuati nell’Integrazione PTR, con particolare riferimento all’Areale 3 – Nord milanese e Brianza “*Territorio di rilevante peso demografico, fortemente infrastrutturato con indice di suolo utile netto complessivo basso, forte incidenza di aree da recuperare ma alta qualità dei suoli utili netti. L’Areale contiene un capoluogo provinciale e numerosi poli di secondo e terzo livello – strettamente connessi alla Città Metropolitana. L’Amministrazione sovra comunale di riferimento è la Provincia di Monza e Brianza.*” (rif. tavola 05.D4 e capitolo 5 “Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana” dei Criteri dell’Integrazione PTR);
 - ad eventuali contesti di rigenerazione che possono essere riconosciuti quali “Aree di rigenerazione di interesse di scala strategica” (rif. capitolo 5 dei Criteri dell’Integrazione PTR).
- Inoltre, in riferimento a quanto introdotto nella variante del PTCP, circa il richiamo della necessità per i Comuni di individuare le aree degradate o dismesse e gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione, si chiede di modificare il testo dell’art. 47 delle Norme, in relazione alle modifiche apportate dalla LR 18/2019 all’art. 1.3 bis della LR 12/2005 (oltre che alle modifiche apportate all’art. 8.2 bis e altri articoli della medesima LR 12/2005); in particolare:
- al comma 3 dell’art. 47 sostituire il riferimento all’ “art. 1.3 bis” con il riferimento all’ “art. 10.1 e bis)” della LR 12/2005.

3.3 COMPATIBILITÀ CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE

A completamento delle specifiche valutazioni espresse in relazione all’adeguamento al PTR integrato dalla LR 31/14, si riportano di seguito i contributi espressi dalle DDGG: Territorio e Protezione civile (UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali; UO Programmazione territoriale e Paesistica); Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Ambiente e clima; Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; Sviluppo Economico; Autonomia e Cultura; Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e semplificazione.

DG TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

UO Programmazione territoriale e Paesistica (mail del 8/9/21)

Valutazione Paesaggistica

Premessa

La presente variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 13 del 27/04/2021, riguarda l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/14.

Nello specifico, la proposta è stata elaborata tenendo conto del progetto di integrazione del PTR rispetto alla l.r. 31/2014 e nel rispetto delle strategie generali, dell’impianto e della struttura progettuale del vigente PTCP.

Dal punto di vista paesaggistico il PTCP è stato analizzato tenendo conto di quanto indicato dalla l.r. 12/2005, dalla D.g.r. n. 6421 del 27 dicembre 2007 “*Criteri e indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP*” ed in particolare da quanto previsto dalla normativa del Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.c.r. n. 951 del 19 gennaio 2010.

I dispositivi soprarichiamati comportano ricadute immediate sull’intero impianto del PTCP e devono pertanto venire assunti quale riferimento per una attenta declinazione delle indicazioni relative ad ambiti e sistemi di dichiarata prioritaria attenzione regionale.

Considerato che l’obiettivo principale della l.r. 31/14 è rivolto a preservare prioritariamente i suoli di maggiore qualità agricola, ambientale e paesaggistica, al fine di evitare la dispersione insediativa

sul territorio, che costituisce la prima causa del depauperamento dei paesaggi e la perdita di qualità ambientale, di seguito vengono formulate le osservazioni in merito alla presente variante.

Considerazioni paesaggistiche

Nell'esprimere il presente parere si prende atto che il PTCP vigente risulta adeguato ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (DGR n. 3398 del 9/5/2012) e successive modifiche (DGR n. 7148 del 02/10/2017).

La documentazione costituente la variante in oggetto non comprende elaborati grafici, ciò lascia presupporre che le modifiche/integrazioni rispetto alla l.r.31/2014 riguardino esclusivamente la parte descrittiva della documentazione di piano.

Risulta opportuno sottolineare che il territorio provinciale di Monza Brianza, appartenente alla Unità tipologica di paesaggio *dell'alta pianura lombarda*, si configura quale territorio intensamente coinvolto nei processi evolutivi che si presenta come un paesaggio edificato per larghissima misura e caratterizzato dalla ripetitività anonima degli artefatti (grandi supermercati, stabilimenti industriali, sedi terziari etc.), attenuando tuttavia il grado di urbanizzazione nella parte orientale, dove risulta ancora riconoscibile la tessitura territoriale di un tempo e la geomorfologia movimentata dalle formazioni collinari della Brianza.

Gli indirizzi di tutela del PPR indicano per tale territorio la necessità di tutelare le residue aree naturali e preservare la continuità degli spazi aperti, nonché la riabilitazione dei complessi monumentali che spesso si configurano come fulcri ordinatori di un intero agglomerato. L'eccessiva urbanizzazione tende infatti a compromettere il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo ed il carattere addensato dei centri e nuclei storici, nonché la loro matrice rurale comune che costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei stessi.

Anche la rete idrografica rappresenta uno dei principali caratteri paesaggistici che connotano il territorio dell'alta pianura per i quali il PPR prevede specifiche norme di tutela e valorizzazione.

In linea generale, nella variante in esame, si evince un'attenta analisi del territorio sotto il profilo paesaggistico, che emerge soprattutto nell'analisi della *qualità dei suoli* attraverso le nuove unità territoriali, denominate QAP (quadri ambientali provinciali), desunte dai quadri ambientali di riferimento del PTR; gli elementi che caratterizzano il territorio dal punto di vista paesaggistico sono stati individuati anche per determinare l'adattabilità della soglia di riduzione del consumo di suolo in relazione all'incidenza di tali valori rispetto al suolo utile netto (SUN) ed all'incidenza delle superfici incluse nei Parchi Regionali e nei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), rispetto alla superficie territoriale.

La misura desunta a scala provinciale è finalizzata ad "accompagnare" le amministrazioni comunali nella fase di adeguamento dei PGT nell'applicazione della riduzione della soglia del consumo di suolo.

Pur riconoscendo l'impegno di considerare e valorizzare gli elementi di valore paesaggistico che connotano il territorio provinciale di Monza Brianza, si ritiene che la variante in esame potrebbe essere oggetto di più attente valutazioni nell'orientare le attività di trasformazioni urbanistico-edilizie, in particolare sulle aree degradate o dismesse, da riqualificare o rigenerare, in sintonia sia con la Lr.31/14, con la l.r.18/19 che con gli indirizzi di Tutela del PPR, parte IV **"Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado"**, dove vengono individuate le aree e gli elementi di criticità, cui corrispondono indirizzi di riqualificazione e indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio, proponendo le possibili modalità di intervento. In particolare si segnalano le indicazioni per i fenomeni di degrado dovuti a processi di

urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani, elementi detrattori di carattere puntuale o a rete, nonché compromissione del territorio provocata da sottoutilizzo abbandono e dismissione.

Il consumo di suolo deve essere considerato infatti non solo in rapporto agli aspetti quantitativi (soglia di riduzione del consumo di suolo) ma anche in rapporto agli aspetti qualitativi dei suoli, come correttamente dimostrato nell'Allegato 3 della presente variante. Le previsioni di trasformazione potrebbero infatti intaccare risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare (aree libere, agricole o naturali).

In conclusione si ritiene che la strategia di livello provinciale, in coerenza con l'art. 30 delle NTA del PPR vigente e con l'adeguamento alla l.r. 31/2014, ha determinato, attraverso l'analisi del paesaggio, un ruolo chiave nell'individuazione della soglia provinciale di riduzione e specificazione dei criteri di riduzione del consumo di suolo.

A tal proposito sarebbe opportuno delineare una strategia di livello provinciale in grado di far emergere maggiormente gli elementi paesaggistici e ambientali da salvaguardare prioritariamente e gli ambiti dove convogliare le azioni di recupero sia attraverso una rappresentazione cartografica che nella formulazione degli indirizzi. Nello specifico si sarebbero potuti individuare nuovi elementi e/o ambiti di valenza paesaggistica provinciale ed indicazioni operative per i Comuni, in grado di aggiornare la cartografia vigente e la normativa; in particolare per quest'ultima negli articoli che interessano la Sezione V - Sistemi di tutela paesaggistica.

Tali elementi, insieme ad un disegno di mobilità sostenibile, possono diventare spunti concreti per un ridisegno della rete Verde Provinciale (art.24, comma 4 delle NTA del PPR vigente), che può contribuire in modo sostanziale a contrastare il consumo di suolo e a realizzare una rete di carattere paesaggistico-fruttivo, a supporto della pianificazione locale.

A tal proposito si richiama il percorso in atto di revisione del PTR sul quale la stessa Provincia ha espresso un primo contributo in sede di pubblicazione VAS e che si pone la finalità di riorientare complessivamente la forma e i contenuti del PTR vigente, compresi quelli paesaggistici, che vengono sviluppati nel Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP), includendo quanto già approvato con l'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014.

Nel PVP viene proposta una nuova lettura del paesaggio, articolata per Ambiti geografici di Paesaggio (AGP), coerenti con gli ATO.

Gli AGP sono descritti attraverso apposite schede che individuano gli ambiti di tutela, valorizzazione e promozione paesaggistica e definiscono con maggior dettaglio i caratteri dei Paesaggi di Lombardia in essi compresi, individuandone gli elementi strutturanti e gli elementi di degrado paesaggistico e definendo obiettivi e orientamenti strategici per la pianificazione locale e di settore ed indirizzi per l'attuazione della Rete Verde Regionale.

Nel nuovo progetto di Rete Verde Regionale si sottolinea inoltre l'indicazione anche di "progetti prioritari per il rafforzamento della Rete Verde", che costituiscono spunti interessanti per ridisegnare una più articolata rete verde di livello provinciale.

UO Difesa del suolo e gestione attività commissariali - Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo (mail del 7/9/21)

Con riferimento alla Variante al Piano territoriale di coordinamento della provincia di Monza e della Brianza per l'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 non ci sono osservazioni per quanto di competenza. Si rileva, a titolo collaborativo, l'opportunità di indicare, in occasione di una prossima variante, le infrastrutture strategiche per la difesa del suolo ricomprese nella tabella degli Strumenti Operativi del PTR - tabella "Progetti e studi di riferimento per le previsioni di infrastrutture per la difesa del suolo".

DG AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI - Struttura valorizzazione e sviluppo della montagna, uso e tutela del suolo agricolo (nota prot. M1.2021.0165092 del 23/08/2021)

Con riferimento alla documentazione messa a disposizione, è stato verificato che la variante in oggetto, che si configura come adeguamento del PTCP al PTR ai sensi della l.r. 31/2014, non riguarda ambiti di competenza della scrivente Direzione Generale, in quanto non propone modifiche né alla normativa, né alla cartografia riguardanti gli ambiti agricoli di interesse strategico. Si coglie unicamente l'occasione per segnalare che l'Allegato B "Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo [parte integrante dell'art. 46 delle Norme del piano]" cita tra le fonti dei dati l'Elaborato DUSAF 5.0, aggiornato al 2015, mentre l'Allegato 4 alla Relazione - "QUALITÀ DEI SUOLI - Elementi di valore agricolo" cita il più recente DUSAF 6.0, aggiornato al 2018; sarebbe pertanto opportuno uniformare tali riferimenti. A questo proposito si ricorda inoltre che, proprio sulla base del DUSAF 6.0, è stato elaborato lo strato informativo "Valore agricolo dei suoli" – disponibile sul Geoportale Regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it), che può rappresentare ulteriore base conoscitiva per i successivi adempimenti ed elaborazioni a carico dei Comuni.

DG AMBIENTE E CLIMA

UO Clima e qualità dell'aria (mail del 1/9/21)

La variante al PTCP in oggetto è finalizzata all'adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai sensi della LR 31/2014.

In merito al tema della qualità dell'aria, si condivide quanto riportato nella documentazione, ovvero che, pur non essendo il tema di stretta competenza del PTCP, sussistono sinergie prevalentemente positive nei riguardi della componente. Già rispetto al piano vigente alcune tematiche, fra cui in particolare quelle orientate alla promozione del trasporto pubblico e del trasporto merci su ferro, alla mobilità e accessibilità sostenibile, possono contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti; l'adeguamento inoltre pone ulteriori criteri che possono agire in tal senso.

Posto che la riduzione del consumo di suolo ha generalmente effetti positivi rispetto alla qualità dell'aria, per quanto riguarda specificamente gli interventi di rigenerazione, al fine di evitare possibili fenomeni di congestione, si sottolinea l'importanza del coordinamento con gli indirizzi per la promozione dell'accessibilità sostenibile.

Un ulteriore elemento qualificante ai fini della tutela della qualità dell'aria si rileva nell'ambito degli indici maggiorativi o diminutivi della soglia di riduzione, rispetto ai quali viene individuata una maggiorazione della soglia in funzione dei livelli di qualità dell'aria (PM10 e NOx) e congestione stradale. Nell'ambito del monitoraggio del Piano, si raccomanda di analizzare la dinamica dei suddetti parametri relativi alla qualità dell'aria, sia al fine di verificarne l'attualità in base a eventuali mutamenti della situazione territoriale, sia nell'ambito della valutazione degli effetti sull'ambiente del Piano stesso.

UO Economia Circolare, Usi della Materia e Bonifiche - Struttura Bonifiche (nota prot. T1.2021.0079786 del 07/09/2021)

In merito alla Variante del PTCP di seguito si rileva quanto afferente alla tematica dei siti contaminati. La variante è finalizzata a recepire le indicazioni del PTR e i relativi Criteri per la riduzione del consumo di suolo dal momento che le elaborazioni e gli indirizzi forniti da Regione Lombardia sono stati ritenuti esaustivi e confacenti alla realtà territoriale provinciale e, come dichiarato nella Relazione:

“Ai sensi dell’art.5.2 della LR 31/2014, la Provincia deve provvedere all’adeguamento del piano provinciale alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo entro due anni dall’integrazione del Piano territoriale regionale (PTR).

L’integrazione del PTR è stata approvata dal Consiglio Regionale il 19 dicembre 2018. I termini per gli adempimenti provinciali decorrono dalla data di pubblicazione su BURL, avvenuta il 13 marzo 2019.

La necessità di adeguare il PTCP ai sensi di legge, la rilevanza del tema uso del suolo e la sua trasversalità rispetto ai differenti sistemi (insediativo, paesaggistico ambientale, agricoltura, mobilità, difesa del suolo) in cui è strutturato il piano provinciale è anche occasione per:

- ribadire la rilevanza degli aspetti strutturali del PTCP (con particolare riguardo all’approccio qualitativo, alla tutela degli spazi aperti e agli strumenti per attuarli);*
- rafforzare le politiche di sostegno alle attività produttive;*
- approfondire aspetti (quantitativi e qualitativi) che possano indirizzare le scelte in materia di distribuzione delle soglie di riduzione del consumo di suolo, anche ottimizzando la contestuale predisposizione del PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) in particolare per quanto riguarda la componente infrastrutturale di mobilità ma più in generale per valutare relazioni, criticità e possibili sinergie;*
- integrare con prospettive di rigenerazione ecologicamente orientate.*

In tal modo la Provincia intende orientare la variante non solo alla, seppur importante, attività di adempimento in materia di riduzione del consumo di suolo, ma anche ad un coordinato miglioramento dell’intero PTCP”.

Alla luce di quanto dichiarato e nel merito della tipologia di variante allo strumento pianificatorio provinciale, emerge come la tematica della rigenerazione dei siti contaminati sia di primaria importanza, non trovando però nella proposta di variante al PTCP alcun riferimento specifico.

A seguito di tali premesse, si esprime il seguente parere:

- Nei documenti adottati non è trattata la tematica di contaminazione delle matrici suolo e acqua. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare il quadro ambientale del “Rapporto ambientale” di VAS, le componenti “Uso del suolo” e “Acque superficiali e sotterranee”, approfondendo i seguenti aspetti:
- elencazione dei siti contaminati e potenzialmente contaminati (banca dati AGISCO);
- sintetica analisi dello stato dei procedimenti (distinzione tra siti contaminati, potenzialmente contaminati, bonificati);
- sintetica analisi delle matrici ambientali impattate e principali contaminanti riscontrati;
- accenno ai valori di fondo naturale che interessano le acque sotterranee di alcuni comuni della provincia come definito dalla D.G.R. n. 3903 del 23/11/2020.

Si ricorda che, ai sensi del D.lgs. 152/2006, e della l.r. 26/2003 (art. 21, comma 15ter) nelle Tavole dei vincoli dei PGT comunali è necessario individuare tutte le aree da bonificare e bonificate, al fine di indicare lo stato qualitativo delle matrici ambientali ovvero il grado di rischio dell’area e rendere noti i vincoli esistenti sulla stessa, per una sua futura fruizione o modifica dello stato dei suoli. Si sottolinea, pertanto, l’importanza di distinguere tra aree da bonificare e bonificate. Si specifica che, fatte salve le definizioni della normativa nazionale o regionale, valgono le seguenti definizioni:

- aree da bonificare: aree in cui è stato accertato il superamento delle soglie di contaminazione o di rischio previste dalla normativa;
- aree bonificate: aree per le quali sono stati raggiunti gli obiettivi di bonifica previsti dal progetto presentato e approvato. Si specifica che successive modifiche dello stato dei suoli o delle destinazioni funzionali comporteranno una necessaria verifica degli obiettivi di bonifica raggiunti.

Si suggerisce, pertanto, di dedicare uno specifico riferimento nel documento “Norme di attuazione”.

→ È altresì opportuno esplicitare, nelle “Norme di attuazione”, le misure di eco-sostenibilità in riferimento al tema della bonifica legata alla rigenerazione delle aree (es. applicazione di tecnologie sostenibili di bonifica). In tema di sostenibilità ed economia circolare, si ritiene fondamentale la scelta delle opportune tecnologie di bonifica secondo i criteri che mirano a raggiungere il miglior rapporto costi-benefici (abbattere i costi e contemperare i tempi per la bonifica e per la rigenerazione).

Rif. Normativi:

- d.lgs 152/2006 – Titolo V – parte quarta;
- l.r. 26/2003 – art. 21, comma 15 ter;
- Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (PRB) – dgr n. 1990/2014

Link utili:

- Aggiornamento del PRGR/PRB pubblicato sul sito di RL <http://www.regione.lombardia.it>, Direzione Generale Ambiente e Clima <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-rifiuti-e-bonifiche>
- Sito web regionale “SIVAS – Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica” <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas> Id procedimento: 112141

DG INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE - UO Infrastrutture e opere pubbliche (mail del 6/9/21)

in riferimento al procedimento in oggetto si rappresenta quanto segue. Sulla base di quanto verificato anche con i referenti tecnici della Provincia presenti all'incontro dello scorso 16.6.2021, la Variante in esame è espressamente finalizzata ad adeguare il PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 e della relativa integrazione del P.T.R. approvata nel dicembre 2018.

Tutte le modifiche introdotte agli elaborati risultano vertere esclusivamente sull'armonizzazione degli attuali contenuti dello strumento (descrittivi, grafici, normativi) alla disciplina sovraordinata inerente a questa tematica. Anche il richiamo presente alla componente dei sistemi della mobilità appare funzionale a quest'unico aspetto, in quanto propedeutico all'individuazione di tre 'classi di criticità' (costruite in base al grado di congestione stradale atteso allo scenario 2025 e ai relativi livelli di qualità dell'aria: PM10 e NOx) sulla base delle quali i Comuni calibrano, in fase di redazione dei PGT, il valore della soglia di riduzione del consumo di suolo da applicare rispetto a quella provinciale.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che non vi siano osservazioni sui contenuti di merito del procedimento agli effetti della compatibilità dello strumento con la programmazione di competenza della Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile.

DG AUTONOMIA E CULTURA - UO Programmazione strategica e Valorizzazione culturale (nota prot. L1.2021.0002861 del 06/09/2021)

Per quanto concerne gli aspetti culturali, in sintonia con gli obiettivi presenti nel documento “Proposta tecnica. RELAZIONE - Allegato 7”, si raccomanda la consultazione delle banche dati regionali dedicate al patrimonio culturale lombardo censito attraverso il sistema Sirbec (Sistema Informativo Regionale dei Beni Culturali). Si ricorda che le banche dati relative ai beni immobili di

valore storico artistico sono rese disponibili attraverso il portale Lombardia Beni Culturali (www.lombardiabeniculturali.it) e attraverso il Geoportale di Regione Lombardia, nella sezione "Cultura e tempo libero", per la quale si fa riferimento in particolare ai seguenti dataset:

- "Architetture storiche (Sirbec)"
- "Architetture vincolate MIBACT o segnalate T.C.I." (aggiornato al 2010)
- "Sistema Museale Lombardo – (SML)"

In relazione ai musei, si suggerisce di inserire all'interno della Tavola 3a "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica" -Allegato_D_5_03aT_F6 (non facente parte della variante in oggetto) gli Istituti museali presenti nel territorio provinciale. A titolo informativo, si segnala che, al momento, gli Istituti museali non statali riconosciuti da Regione Lombardia nella Provincia di Monza Brianza sono i seguenti:

- Biassono, Museo Civico Carlo Verri
- Lissone, Civica Galleria d'Arte contemporanea
- Monza, Musei Civici
- Monza, Museo e Tesoro del Duomo Di Monza
- Vimercate, MUST - Museo del Territorio Vimercatese

In aggiunta, si invita alla consultazione del censimento delle architetture del secondo Novecento, svolto in collaborazione da Regione Lombardia e Ministero della Cultura, disponibile sul sito tematico dedicato all'interno di Lombardia Beni Culturali:

- "Architettura in Lombardia dal 1945 ad oggi" (www.lombardiabeniculturali.it/architetture900/).

DG SVILUPPO ECONOMICO - UO Commercio, Reti Distributive e Fiere (mail del 9/7/21) e **DG ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE - UO Autorità di gestione POR-FESR 2014-2020 e Controlli** (mail del 6/9/21)

Non sono formulati rilievi per quanto concerne gli aspetti di competenza.

4. CONCLUSIONI

La verifica regionale svolta sulla variante del PTCP di Monza e della Brianza, concernente l'adeguamento del Piano provinciale ai contenuti del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14, ha rilevato la necessità di apportare al Piano provinciale modifiche e integrazioni funzionali a garantire un più completo recepimento nello stesso dei contenuti dell'Integrazione del Piano regionale.

Nel presente documento, visti anche i contributi riferiti alla normativa e alle politiche regionali di settore, sono evidenziate altresì le linee di possibile integrazione e gli aspetti che dovranno essere aggiornati nel Piano, eventualmente in occasione di una successiva variante.

Si ricorda che per gli effetti dell'art. 17, comma 9 della LR n. 12/05, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione del PTCP, esamina e decide in merito alle proposte di controdeduzioni alle osservazioni e alle modifiche conseguenti alle richieste regionali, formulate dall'Amministrazione Provinciale ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Milano, 8/9/21

Il Dirigente della Unità Organizzativa
Arch. Stefano Buratti

Il funzionario
Arch. Rossella Radice